



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

65

in data

26/05/2020

OGGETTO:

Disposizioni in materia di parchi, palestre, piscine, mercati, matrimoni e cimitero nell'attuale fase dell'emergenza legata al contenimento della diffusione del COVID-19.

LA SINDACA

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la stessa Organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come "pandemia" l'epidemia da COVID-19 in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

dato atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, identificabili nel virus COVID-19;

considerato che in relazione al dichiarato stato di emergenza ed al successivo evolversi ed aggravarsi della situazione sono stati adottati numerosi provvedimenti restrittivi, a carattere nazionale, regionale e locale, tesi al contenimento della diffusione del virus COVID-19, attraverso l'adozione di misure volte prioritariamente al distanziamento sociale;

richiamati in particolare i seguenti provvedimenti di rilevanza nazionale:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23-25 Febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, 1, 10 e 26 Aprile 2020, e 17 Maggio 2020 recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.6 del 13/03/2020 (così come prorogata dalle ordinanze n.12 del 25/03/2020 e n.14 del 03/04/2020), n.9 del 14/03/2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n.13 del 25/03/2020 e n.15 del 03/04/2020), n.17 del 04/04/2020, n.18 del 07/04/2020 e n.19 del 13/04/2020, n.20 del 02/05/2020, n.22 del 13/05/2020 e n.23 del 17/05/2020 recanti misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, le cui ultime prescrizioni ancora in vigore trovano applicazione sino al 2 Giugno 2020;

atteso che come previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge n.19/2020 i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

visto l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 in materia di interventi d'urgenza;

visto l'articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

ritenuto di dover provvedere a tutela della salute pubblica, avuto riguardo all'attuale fase di gestione del contenimento della diffusione del virus Covid-19, in relazione alle caratteristiche e peculiarità del territorio, nel solco delle sopra indicate disposizioni nazionali e regionali;

ORDINA

con decorrenza immediata e sino al 2 Giugno 2020 compreso, salvo proroga esplicita:

1. la celebrazione dei matrimoni nella casa comunale (sala consiglio) è consentita unicamente con la presenza, oltre che degli sposi, dei testimoni e dell'ufficiale di Stato Civile, con un numero massimo di 30 persone;
2. le piscine pubbliche e a uso collettivo potranno riaprire nel rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa scheda tecnica allegata al DPCM 17 maggio 2020, cui si rimanda. In particolare:
 - a) predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante adeguata segnaletica;
 - b) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
 - c) divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti;
 - d) redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita;
 - e) privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
 - f) organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro;
 - g) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
 - h) dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani di frequentatori, clienti, ospiti, in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito e in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani;
 - i) la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;
 - j) regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature.

3. le Società Sportive e le palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale), potranno riaprire nel rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa scheda tecnica allegata al DPCM 17 maggio 2020, cui si rimanda. In particolare, il legale rappresentante, titolare, proprietario, gestore, concessionario, utilizzatore a qualunque titolo, dovrà:
- a) predisporre un'adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare, mediante adeguata segnaletica;
 - b) redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
 - c) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
 - d) organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, anche regolamentando l'accesso agli stessi;
 - e) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica;
 - di almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa);
 - f) dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori, clienti, ospiti, in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita;
 - g) dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati; gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati;
 - h) garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine, di spogliatoi (compresi armadietti) anche più volte al giorno, a esempio tra un turno di accesso e l'altro, o tra l'accesso di una Società o Associazione e la successiva alla stessa struttura, e comunque la disinfezione generale a fine giornata;
 - i) utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;
 - j) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
 - k) per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 - garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;

- aumentare la frequenza della manutenzione e sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso;
- attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino a una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori o estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, a impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;

l) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;

4. l'accesso del pubblico al Parco di via Fiume, ai giardini, alle aree verdi comunali e alle aree di sgambamento dei cani, è consentito negli orari stabiliti precedentemente all'emergenza Covid, ed è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno di tali aree, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, ove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale. I fruitori dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone. Non è ammesso l'utilizzo delle attrezzature del cosiddetto "percorso salute" sito in p.zza Carta Raspi;
5. non è consentito l'accesso del pubblico alle aree gioco collocate nel Parco di via Fiume, nei giardini e nelle aree verdi comunali;
6. è aperto al pubblico il cimitero cittadino secondo i consueti orari e le cerimonie funebri all'interno dello stesso si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020, con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 30 persone, oltre l'agenzia funebre ed il celebrante. La funzione dovrà svolgersi preferibilmente all'aperto. Tutti i frequentatori a qualunque titolo, dipendenti, operatori, visitatori dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone) e, preferibilmente, i guanti;

7. sono rimosse le limitazioni sul numero di accessi all'ecocentro comunale, disposte con Ordinanza Sindacale n. 57 del 30/04/2020. Il numero di accessi contemporanei di utenti all'ecocentro verrà valutato dal gestore del servizio di igiene urbana, in funzione degli spazi disponibili, dell'affluenza del pubblico e della propria organizzazione aziendale, ma sempre nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
8. l'attività del Mercato settimanale ubicato nella via Piave è subordinata al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 con specifico riferimento a quanto previsto nella sezione COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE, tenuto conto di quanto ulteriormente declinato nel presente provvedimento, ovvero in particolare:
 - a) deve essere garantito il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro; il predetto distanziamento deve essere garantito anche tra gli esercenti e durante le operazioni di carico e scarico;
 - b) obbligo di utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti in tutta l'area mercatale;
 - c) ciascun esercente deve garantire per gli avventori gratuitamente la disponibilità e l'accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, da collocarsi accanto ai sistemi di pagamento;
 - d) gli esercenti devono mettere a disposizione degli avventori guanti "usa e getta" laddove sia consentito toccare la merce esposta; in quest'ultimo caso l'utilizzo dei guanti monouso da parte dei clienti è obbligatorio;
 - e) in caso di vendita di beni usati è fatto obbligo agli esercenti di procedere all'igienizzazione dei medesimi prima che siano posti in vendita;
 - f) ciascun esercente deve dare adeguata informazione nelle immediate vicinanze dell'area mercatale di pertinenza circa l'obbligo di distanziamento dei clienti in attesa e sui corretti comportamenti da adottarsi, mediante l'impiego di idonei cartelli;
 - g) gli esercenti devono effettuare la pulizia e l'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - h) gli esercenti hanno l'obbligo di utilizzare guanti ovvero di ricorrere ad una igienizzazione frequente delle mani;
 - i) a garanzia del rispetto delle prescrizioni sopra previste, è disposto il rafforzamento dei controlli;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto dal presente provvedimento, se ed in quanto non già assoggettabile alle sanzioni previste per la violazione delle specifiche disposizioni richiamate nella parte motiva, comporta per il trasgressore l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n.267/2000, ed ogni altra conseguenza di legge;

DEMANDA

a tutte le Forze dell'Ordine ed in particolare al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate;

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:

- Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Stazione Carabinieri di Sestu;
- Comando Polizia Locale – Sede;
- ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio telematico comunale e nel sito web Istituzionale;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Sestu, 26/05/2020

LA SINDACA

dott.ssa Maria Paola Secci